



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il giorno 12 del mese di aprile DUEMILADODICI

**IL GIUDICE MONOCRATICO DR.C.CIVITANO  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI  
I SEZIONE PENALE**

Con la presenza del P.M. DR. Castoro  
Con l'assistenza della Sig. Spedicato

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa penale di primo grado

Contro

~~BARRE SOLE A PERSONE~~  
~~Via Besim i Mami n.105/1~~  
HYSENI ADRIAN N. 13/1/81 TIRANA (ALBANIA) res. in  
libero presente, dif.  
Avv. U. Gazidede di fid., presente

**IMPUTATO**

(vedi foglio allegato)

Conclusioni delle parti :  
PM e difesa assoluzione

N. 15425/10 R.G.P.M.

N. 2553/10 R.G.Trib.

N. 830/12 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 25 GIU. 2012  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Giovanni CUCCHIARARO  
TRASMESSA AL P.G. 25/6/12

COMUNICATA IL \_\_\_\_\_

Appello o ricorso per cassazione

il \_\_\_\_\_

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il \_\_\_\_\_

Trasmesso estratto al contumace

il \_\_\_\_\_

notificato il \_\_\_\_\_

SENTENZA IRREVOCABILE

il \_\_\_\_\_

Scheda per \_\_\_\_\_

redatta il \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Camp. Penale

N. \_\_\_\_\_ Reg. Esec.

Procura Repubblica di Bari

Estratto Sentenza trasmessa

a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_

N. Rep. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ Mod. 71 M.E.

Atti Giud. del \_\_\_\_\_

Art. N. \_\_\_\_\_ Mod. 9

Camp. Civ. N. \_\_\_\_\_

Comunicazione ex art. 27 reg. es.


cpp il \_\_\_\_\_

### **IMPUTATO**

*a) del reato p. e p. dall'art. 13 comma 13-bis, parte prima, D.L.vo 286/1998 (come modificato dalla L. n. 189/2002 e dal D.L. 241/2004 conv. con modifiche dalla L. 271/2004) perché, espulso dal territorio dello Stato italiano, con provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Udine e della Questura di Udine nr. Cat. A11/00/P.S. datato 03/04/2000, eseguito spontaneamente con la fuoriuscita del territorio nazionale in data 05/08/2003, vi faceva rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno;  
In Locorotondo (BA) in data 06/10/2010  
Con recidiva;*

## Fatto e diritto

In data 6.10.2010 i militari della Stazione dei Carabinieri di Locorotondo procedevano all'arresto in flagranza di **HYSENI Adrian**; l'arrestato veniva dunque condotto innanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo in relazione al delitto di cui all'art.13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, perché *"espulso dal territorio dello Stato italiano con provvedimento emesso dal Prefetto della Provincia di Udine e della Questura di Udine nr. Cat. A11/00/P.S. datato 03.04.2000, eseguito spontaneamente con la fuoriuscita dal territorio nazionale in data 05.08.2003, vi faceva rientro senza aver ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno"*.

L'udienza di convalida veniva celebrata in data 8.10.2010 ed il prevenuto affermava di volersi stabilire nel territorio italiano, anche per poter sostenere economicamente i propri genitori e di voler contrarre matrimonio con una cittadina italiana. 

All'esito, l'arresto veniva convalidato e, non ravvisandosi esigenze cautelari attuali e concrete, veniva disposta l'immediata liberazione dell'HYSENI, ove non ristretto per altra causa.

Iniziatosi il giudizio direttissimo, l'imputato ed il difensore, munito di procura speciale, chiedevano procedersi con giudizio abbreviato condizionato alla produzione documentale: il Giudice ammetteva il rito e disponeva l'acquisizione del certificato di matrimonio, della direttiva CE n. 115/2008, della circolare del Capo

della Polizia del 17.12.2010 e del regolamento n. 1091/2010 del 24.11.2010, documenti dei quali la difesa si riservava la produzione, esibendo successivamente, solo gli ultimi due e copia del nulla - osta (datato 11.10.2011) per il matrimonio del prevenuto con la cittadina italiana LAMBIESE Annamaria.

Indi, all'odierna udienza, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni e il Giudice decideva come da infrascritto dispositivo.

In base agli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento non può pervenirsi fondatamente ad una pronuncia di colpevolezza a carico dell'odierno imputato in relazione alla condotta al medesimo contestata: l'HYSENI risulta, infatti, gravato sin dal 3.4.2000 da decreto di espulsione dal territorio italiano (notificato al medesimo in pari data) ai sensi dell'art.13. co.13, D. L.vo 286/98, avente, secondo il disposto del successivo comma 14 (così come pedissequamente richiamato nel predetto provvedimento), durata di cinque anni dall'effettivo allontanamento, che risulta avvenuto spontaneamente nella successiva data del 5.8.2003, epoca a partire dalla quale non è dato sapere della presenza del ridetto nel territorio nazionale prima del suo arresto, eseguito nel 2010.

In relazione a tale condotta l'imputato va dunque assolto ai sensi dell'art.530, comma 1, c.p.p. *"perché il fatto non sussiste"*.

Depone in tal senso un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, come anticipato, non vi è prova dell'epoca in cui il prevenuto ha fatto ritorno nel territorio

italiano, ben potendo, di conseguenza, reputarsi plausibile che ciò sia avvenuto alla scadenza del quinquennio prescritto.

In secondo luogo, ed a *fortiori*, giova osservare che, quand'anche l'ingresso nello Stato italiano fosse avvenuto in epoca più risalente, secondo la recente giurisprudenza la condotta in questione non è più prevista dalla legge come reato, posto che in data 25.12.2010, per scadenza del termine di adeguamento, ha acquistato diretta efficacia nell'ordinamento interno italiano la Direttiva Comunitaria in materia di immigrazione n. 115/2008, rispetto alla quale "la Corte di Giustizia della Comunità Europea con la nota pronuncia 28.04.2011 nella causa *El Dridi* ha accertato, con l'autorità che le è propria in materia, l'incompatibilità del diritto interno italiano in materia di immigrazione con detta Direttiva. Tra le disposizioni di quest'ultima, qui interessa quella di cui all'art. 11, paragrafo 2, secondo cui "la durata del divieto di ingresso è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti di ciascun caso e non supera i cinque anni". E' di tutta evidenza, allora, come si ponga in insanabile contrasto con la vincolante Direttiva Europea la normativa italiana di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, che pone il divieto di reingresso per dieci anni e, comunque, per un tempo non inferiore ai cinque anni" (cfr. Cass. pen., sez. I, 2 aprile 2012, n. 12220). Il principio di diritto stabilito dal Giudice dell'Unione implica, quindi, la disapplicazione della norma incriminatrice ascritta all'odierno imputato, che sarà,

in ogni caso, assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato.

La necessità di redigere contestualmente la motivazione di altre sentenze, impone l'adozione di un termine superiore a quello ordinario, che si determina in giorni novanta.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 438 ss. c.p.p., assolve **HYSENI Adrian** dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Riserva la redazione della motivazione nel termine di giorni novanta.

Bari, 12.4.2012

IL GIUDICE  
DOTT.SSA CHIARA CIVITANO

PROVVEDIMENTO REDATTO CON LA COLLABORAZIONE DEL M.O.T. DOTT.SSA  
PAOLA ANGELA DE SANTIS.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Bari il 12.5.2012.....  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Giovanni CUCCHIARARO)